

ESSENZE



05338-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

**SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

VINCENZO CORRENTI

- Presidente -

R.G.N. 8570/2016

UBALDO BELLINI

- Consigliere -

Cron. 5332

ELISA PICARONI

- Rel. Consigliere -

Rep.

ANNAMARIA CASADONTE

- Consigliere -

Ud. 12/10/2018

GIUSEPPE DONGIACOMO

- Consigliere -

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8570-2016 proposto da:

ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato ANDREA
MAGNANELLI, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

BL , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
INNOCENZO XI 8, presso lo studio dell'avvocato
GIANFRANCO DI MEGLIO, che la rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 604/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

2018

3315

72

CASSAZIONE.net



FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2016 e notificata il 29 febbraio 2016, ha accolto l'appello proposto da **LB** avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 59136 del 2011, e nei confronti di Roma Capitale.

1.1. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione della sig.ra **B** avverso i verbali di accertamento della violazione degli artt. 7 e 201 d.lgs. n. 285 del 1992 (cod. strada) e 384 d.P.R. n. 495 del 1992 (reg. es. cod. strada), elevati a suo carico dalla Polizia Municipale di Roma per accesso in zona ZTL senza titolo autorizzativo.

2. Il Tribunale ha riformato la decisione.

2.1. Rilevato, in premessa, che l'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto non opera con riferimento alle norme secondarie ed agli atti amministrativi, donde l'onere di allegazione e produzione della parte interessata.

2.1. Quanto al merito dell'opposizione, il Tribunale ha evidenziato che l'appellante accedeva alla zona a traffico limitato con la vettura che aveva acquistato nel marzo 2007 da suo fratello - già titolare di permesso in qualità di residente; che la vettura era regolarmente munita di permesso, rinnovato in data 14 marzo 2008, con durata quinquennale; che Roma Capitale non aveva dato prova della allegata intervenuta revoca del permesso in data in data 31 dicembre 2009.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza Roma Capitale, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso **LB**.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell'art. 3, n. 53 [*rectius*: 54], cod. strada, per avere il Tribunale

erroneamente ritenuto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato alla vettura e non alla persona del richiedente, per ragioni di residenza ovvero di svolgimento dell'attività lavorativa.

2. La doglianza è fondata.

2.1. La sentenza impugnata muove dall'erroneo assunto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato al veicolo, la cui targa costituisce l'unico elemento identificativo giuridicamente rilevante, e non alla persona.

Se è vero infatti che la targa costituisce l'unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all'accesso, consentendo il controllo (così Cass. 07/10/2015, n. 20130, richiamata dal Tribunale, che ha affermato che il permesso riferito alla targa smarrita non vale per la targa nuova, rimanendo il veicolo identico dal punto di vista materiale ma non giuridico, una volta effettuata la nuova immatricolazione), ciò non vuol dire che il permesso acceda al veicolo, di modo che il trasferimento del veicolo comporti anche quello del permesso.

Pertanto, e diversamente da quanto affermato dal Tribunale, il giudice deve conoscere la normativa regolamentare adottata dal comune di riferimento per disciplinare l'accesso in zone ZTL, eventualmente richiedendo al comune stesso la documentazione necessaria, essendo evidente che solo all'esito della compiuta ricognizione della disciplina applicabile al caso concreto diventa possibile valutare la sussistenza o non della violazione contestata, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo.

3. All'accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe il secondo motivo relativo al regime delle spese di lite, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al

giudice designato in dispositivo, che riesaminerà la domanda provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 ottobre 2018.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 22 FEB. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI